Venerdì 4 settembre 2015 | LA CROCE #quotidiano contro i falsi miti di progresso

«L'Italia ha tutto il diritto di difendere gli embrioni»

«È una grande vittoria», ha dichiarato l'avvocato Gregor Puppinck, che è intervenuto in difesa del governo italiano nel processo intentatogli dalla signora Parrillo: «L'embrione umano – scrive la corte rigettando l'istanza della "madre" – non può essere ridotto ad un bene». Inoltre, in merito alla questione della violazione della "privacy" della madre, la corte ha ritenuto che il governo italiano esercita il diritto sovrano di stabilire le proprie leggi. La vita è altra cosa

di Andrea Vannicelli

"Il diritto alla vita è assoluto, e proprio questo principio fondamentale rende superfluo spiegare perché un assassino, una persona disabile, un bambino abbandonato o un embrione dovrebbero essere lasciati vivere. Non abbiamo bisogno di valutare la loro utilità per la società, ma continuiamo a sperare in base al loro potenziale". Così Dmitry Dedov, giudice della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, membro della collegio giudicante della Grande Chambre per la causa Parrillo v. Italy (No. 46470/11), scrive nella sezione "Opinioni separate" che si trova al termine della sentenza (http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157263#{%22itemid%22:[%22001-157263%22]}).

La sentenza del 27 agosto scorso (rimando all'articolo di Giuseppe Brienza dell'1 settembre) riguardava la status dell'embrione soprannumerario, concepito in vitro e crioconservato.

La "madre" asseriva l'esistenza di un diritto reale sui "suoi" embrioni; lamentava l'impossibilità di dare i "suoi" embrioni alla ricerca e di farli distruggere per la scienza

"È una grande vittoria!" esulta l'avvocato Gregor Puppinck, presidente dell' ECLJ –European Centre for Law and Justice, che è intervenuto in questo caso a sostegno del Governo italiano.

La "madre" ricorrente, ricorda Puppinck, mettendo tra virgolette il termine madre, "asseriva l'esistenza di un diritto reale sui «suoi» embrioni; lamentava l'impossibilità di dare i «suoi» embrioni alla ricerca in modo che fossero distrutti al servizio della scienza. Dichiarava la violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare e del diritto di proprietaria dei «suoi» embrioni".

"L'embrione umano non può essere ridotto ad un bene" (§215) scrive la Corte rigettando unanimemente questa richiesta in merito al diritto di proprietà. "Infatti-prosegue Puppinck- il diritto di proprietà si può esercitare solo sulle cose o sui beni. Il diritto riconosce solo due categorie: beni e persone. La logica ci dice che gli embrioni umani sono persone e che non sono beni. Nonostante ciò la Corte tralascia di dirlo esplicitamente".

In merito alla violazione della privacy della "madre", la Grande Chambre ha deciso quasi all'unanimità che l'Italia può legittimamente proibire la distruzione di embrioni umani per soddisfare "i diritti e le libertà altrui" (quella degli embrioni umani) perché la legge italiana riconosce ad ogni embrione umano la qualità di soggetto uguale ai suoi genitori, in particolare all'art. 1 della legge 40. Puppinck precisa che "In ogni caso la Corte stabilisce che «questo non comporta nessuna valutazione in merito al fatto che la parola «altri» si estenda agli embrioni umani» (§167). Questo infatti limiterebbe la licenza che gli Stati hanno di minare all'integrità dell'embrione".

Puppinck, che è anche membro del Comitato Esecutivo della Federazione Uno di NOI ed è stato Presidente del Comitato dei Cittadini che ha lanciato l'Iniziativa Popolare Europea Uno di Noi, plaudendo a questa sentenza ne evidenzia alcuni limiti.

"L'ECLJ, come vari giudici della Grande Chambre, si rammarica della contraddizione in cui la Corte è rimasta prigioniera: riconoscendo che l'embrione umano non è una cosa, essendo "altro", senza essere una persona...Questa contraddizione è il risultato della paura di indebolire l'aborto" nota Puppinck.

Secondo il giudice Dedov «il diritto alla vita dell'embrione è un criterio chiave per giungere alla giusta decisione». Numerose fonti, presentate alla Corte dai terzi intervenuti e dalle istituzioni europee, sostengono questo punto di vista, scrive il giudice. Tra le fonti citate nella sentenza e da Dedov c'è anche l'iniziativa Popolare Europea Uno di Noi, insieme alla sentenza Brüstle v. Greenpeace.

La Corte è nondimeno rimasta prigioniera di una contraddizione, non volendo arrivare a dire "persona" l'embrione, pena l'esclusione immediata dell'aborto

«Grazie all'iniziativa popolare europea One of Us, il diritto alla vita dell'embrione è stato espressamente riconosciuto da milioni di cittadini europei e l'iniziativa è stata sostenuta dai dirigenti dell'Unione Europea. Nonostante ciò, la Corte continua ad essere silenziosa in materi » scrive Dedov nelle "Opinioni separate" della sentenza. "Questa ambiguità, che perdura di causa in causa, ha finalmente colpito la ricorrente e i suoi legali, che non sapevano con certezza quale articolo della Convenzione avrebbe dovuto essere applicato in questa fattispecie, o quale diritto avrebbe dovuto essere protetto: il diritto alla vita privata o il diritto di proprietà".

Un altro punto critico, secondo Puppinck, è che la Corte sostiene che "l'inizio della vita umana" è un "concetto" in grado di contenere "una pluralità di visioni sulla materia tra i differenti Stati membri" (§180).

L'inizio della vita umana, ricorda Puppinck, è un fatto riconosciuto biologicamente che si realizza con la fusione dei due gameti l'ovulo femminile con lo spermatozoo maschile. "Questa non è un'idea sulla quale si possono avere diversi pareri" chiarisce Puppinck. "Questa dichiarazione è fatta per spianare le strade all'aborto" continua il Presidente di ECLJ.

Nonostante ciò "La ECLJ plaude a questa sentenza che contribuisce, malgrado le sue debolezze e inconsistenze, al rispetto della vita umana dal concepimento. La Corte riconosce che un embrione umano anche se concepito in vitro e anche se non più oggetto di un progetto genitoriale non è una cosa. La sua protezione contro la distruzione è resa legittima in nome dei "diritti e libertà altrui"».

Un altro aspetto interessante della sentenza è l'excursus giuridico nazionale ed internazionale che si trova nella sezione "In Fatto" nei paragrafi da II a VI.

Vengono esaminate le fonti del diritto in materia, italiane, europee ed internazionali; i documenti citati e riportati sono leggi, ma anche e soprattutto decreti, rapporti, pareri di Ministri, Comitati di Bioetica, di Commissioni di studio, sentenze cioè la giurisprudenza, Raccomandazioni, Risoluzioni, lavori dei gruppi ad hoc...

Nella sezione intitolata «Diritti ed elementi pertinenti dell'Unione Europea» tra gli altri si cita la Comunicazione della Commissione Europea relativa all'Iniziativa Uno di noi (COM(2014)355 final, Bruxelles, 28 maggio 2014): "Il 10 aprile 2014, l'iniziativa popolare Uno di Noi aveva proposto delle modifiche legislative tendenti ad escludere dai finanziamenti europei i progetti scientifici implicanti la distruzione di embrioni umani. Nella comunicazione del 28 maggio 2014, la Commissione europea ha considerato di non poter dare seguito a questa domanda perché la sua proposta di finanziamento dei progetti in questione teneva conto di considerazioni etiche, di vantaggi potenziali per la salute e del sostegno dell'Unione alla ricerca sulle cellule staminali".

Questa carrellata di documenti normativi, di cui pochi conoscono l'esistenza, mettono in evidenza il lavoro nascosto fatto da anni, nel bene e nel male, intorno alla vita umana. Le battaglie fatte, anche da pochi anche se sembrano non avere successo, sono rilevanti perché, come si legge nella sentenza, tutto poi viene ripreso per decidere.

«La vita umana nascente non differisce nella sua essenza da quella già nata. L'embrione umano deve essere trattato in ogni circostanza col rispetto dovuto alla dignità umana»

Come hanno un peso le battaglie fatte per la vita, così ne hanno quelle fatte contro, come per esempio la strategia portata avanti a suon di sentenze e ordinanze dei Tribunali ordinari e della Corte Costituzionale per abbattere la legge 40/2004.

Il panorama fornito da questa sentenza è molto istruttivo in proposito.

Assai apprezzabili infine, secondo ECLJ, sono varie "Opinioni Separate" sostenute da vari giudici negli annessi alla sentenza, "sorprendenti per il loro rigore giuridico e la loro umanità riguardo alla vita nascente".

«L'inizio e la fine della vita umana non sono questioni di politica soggette alla discrezione degli Stati membri del Consiglio d'Europa»

"La vita umana nascente non differisce nella sua essenza da quella già nata. L'embrione umano deve essere trattato in ogni circostanza con il rispetto dovuto alla dignità umana. La ricerca scientifica che concerne il genoma umano, in particolare nel campo della genetica, non deve prevalere sul rispetto della dignità umana. Il progresso scientifico non deve essere costruito sulla mancanza di rispetto per la natura umana ontologicamente intesa. Il fine scientifico di salvare vite umane non giustifica l'utilizzo di mezzi che siano intrinsecamente distruttivi per quella vita.

L'inizio e la fine della vita umana non sono questioni di politica soggette alla discrezione degli Stati membri del Consiglio d'Europa", così conclude la sua "Opinione separata" il giudice Pinto de Albuquerque.

La giustizia esiste ancora. ■